

Legge regionale 07 settembre 1992 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

Art. 25

Finanziamento straordinario alla Comunità montana delle Valli del Natisone(programma 1.5.1.)

- 1.** L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana delle Valli del Natisone, per le finalità e con le modalità di cui all' articolo 11, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, un contributo straordinario per la realizzazione della strada intercomunale per Clastra-Grobbia Altovizza tra i Comuni di San Leonardo e di San Pietro al Natisone.
- 2.** Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
- 3.** A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 3716 (2.1.235.5.10.17) con la denominazione << Contributo straordinario a favore della Comunità montana delle Valli del Natisone per la realizzazione della strada intercomunale per Clastra - Grobbia Altovizza tra i Comuni di San Leonardo e di San Pietro al Natisone >>, e con lo stanziamento complessivo di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.